

**COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA**  
Provincia di Rovigo

**Piano Comunale del Commercio  
su Aree Pubbliche**

*L. R. 06 aprile 2001 n. 10  
D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902 e succ. mod. e integr.*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 07.06.2008

Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, ai sensi della L.R. n. 10 del 06 aprile 2001 e del relativo **Regolamento attuativo**, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree esistenti già destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione in occasione di fiere;
2. Schede delle fiere esistenti con planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione.
3. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

**Parte I**  
**Ricognizione delle aree esistenti già destinate all'esercizio del commercio**  
**su posteggi in concessione in occasione di fiere**

Art.1 I mercati e le fiere esistenti sono i seguenti:

- a) Fiera/mercato dell'Assunta il 15 agosto che si svolge nelle aree di Via Roma e Via XXV Aprile di Villanova Marchesana capoluogo, specificate nell'allegato Regolamento. Questa Fiera è esistente fin dal 1910 della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto. SCHEDA 1
- b) Fiera dell'Assunta nel periodo dal 12 al 18 agosto che si svolge nelle aree di Via Roma di Villanova Marchesana capoluogo, specificate nell'allegato Regolamento. Questa Fiera è esistente fin dal 1950 della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto. SCHEDA 2
- c) Fiera di San Lorenzo nel periodo dal 3 all'11 agosto che si svolge nelle aree di Via Canalnuovo della Frazione di Canalnuovo specificate nell'allegato Regolamento. Questa Fiera è esistente fin dal 1950 della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto. SCHEDA 3

**Parte II**  
**Schede delle fiere esistenti**

**SCHEDA FIERA 1**

Mercato dell'Assunta. Questa Fiera è esistente fin dal 1910 della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto.

- a) Tipologia del mercato: annuale
- b) Giornata di svolgimento: 15 AGOSTO
- c) Ubicazione: VIA ROMA (per tutta la sua estensione cioè da incrocio con Via Chiesa a incrocio con Strada Prov.le 33 Ovest), VIA XXV APRILE (tratto compreso tra incrocio con Via Roma a incrocio con Via Puccini)
- d) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.263
- e) Totale posteggi: n. 56, di cui;  
⇒ n. 4 riservati ai produttori agricoli;

- f) **POSTEGGI ATTUALMENTE OCCUPATI:** n. 52 per una superficie complessiva di mq. 2.103, di cui:  
⇒ n. 1 riservato a produttore agricolo;  
⇒ n. 51 utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;  
di questi: n. 5 sono utilizzati per la vendita di prodotti alimentari (di cui uno con somministrazione alimenti e bevande); n. 46 per la vendita dei prodotti del settore non alimentare.
- g) **POSTEGGI DISPONIBILI:**  
1 SETTORE NON ALIMENTARE  
3 PRODUTTORI AGRICOLI a specializzazione merceologica.

- h) Orari:  
⇒ operazioni di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 12.30  
⇒ occupazione del posteggio: dalle ore 7.00 alle ore 13.30  
⇒ allestimento attrezzature: dalle ore 7.00 alle ore 8.00  
⇒ smontaggio attrezzature: dalle ore 12.30 alle ore 13.30  
⇒ sgombero del posteggio: dalle ore 13.00 alle ore 13.30

⇒ assegnazione ai precari: dalle ore 8.00 alle ore 8.30

- i) Condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale: nessuna.
- l) Condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio da parte dei produttori agricoli:

Per favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, incentivare il consumo di prodotti di stagione e far conoscere le aziende produttrici agricole locali e quelle del biologico, l'Amministrazione comunale riserva **tre posteggi** esclusivamente a **produttori agricoli** che pongano in vendita i prodotti ortofrutticoli inseriti nel sottoriportato elenco cosiddetto "Prodotti del Polesine", approvato dalla Camera di Commercio di Rovigo e dai rappresentanti delle associazioni di categoria (Ascom, Coldiretti, Confesercenti) per contraddistinguere i prodotti del territorio e garantirli in termini di qualità e provenienza a tutela del produttore, del commerciante e del consumatore.

#### **Elenco completo di tutti gli ortaggi e i frutti cosiddetti "Prodotti del Polesine"**

- AGLIO BIANCO POLESANO
- CAROTA
- CAVOLO CAPPUCCIO/VERZA
- CAVOLFIORE
- CATALOGNA
- CETRIOLO
- CIPOLLA
- CIPOLLOTTO
- COCOMERO
- FAGIOLINO MARCONI/BOBI
- FINOCCHIO
- FRAGOLA
- INDIVIA RICCIA/SCAROLA
- KIWI
- LATTUGA (Gentile/Cappuccina/Romana/Brasiliana)
- MELA (GrannySmith/ Goldendelicious/ Starkdelicious/Imperatore)
- MELANZANA
- MELONE
- PATATA
- PEPERONE
- PERA (Abate/Kaiser/Williams/Decana/Passa Crassana)
- PESCA/NETTARINA
- PISELLI
- POMODORO
- PORRO
- PREZZEMOLO
- RADICCHIO DI LUSIA/DI CHIOGGIA/DI TREVISO/ DI VERONA
- SEDANO
- SPINACI
- ZUCCA
- ZUCCHINA

- m) Tariffa giornaliera vigente del canone/tassa di occupazione del suolo pubblico: 0,28 euro/cent x mq.

Alla presente scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi, la relativa numerazione e la loro dislocazione.

## SCHEDA FIERA 2

Fiera dell'Assunta. Questa Fiera è esistente fin dal 1950 della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto.

- a) Tipologia del mercato: annuale
- b) Periodo di svolgimento: DAL 12 AGOSTO AL 18 AGOSTO
- c) Ubicazione: VIA ROMA (tratto centrale, in corrispondenza a Piazza Marconi)
- d) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 160
- e) Totale posteggi: n. 4, di cui;
  - ⇒ n. 2 del settore merceologico alimentare;
  - ⇒ n. 2 del settore merceologico non alimentare.

**f) POSTEGGI ATTUALMENTE OCCUPATI:**

n. 1 per una superficie complessiva di mq. 40, utilizzato per la vendita di prodotti del settore alimentare.

**g) POSTEGGI DISPONIBILI: n. 3 (1 SETTORE ALIMENTARE – 2 SETTORE NON ALIMENTARE)**

**h) Orari:**

- ⇒ operazioni di vendita: dalle ore 20.00 alle ore 01.00
- ⇒ occupazione del posteggio: dalle ore 19.00 alle ore 01.30
- ⇒ allestimento attrezzature: dalle ore 19.00 alle ore 20.00
- ⇒ smontaggio attrezzature: dalle ore 01.00 alle ore 01.30
- ⇒ assegnazione ai precari: dalle ore 20.00 alle ore 20.30

i) Condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale: nessuna.

l) Tariffa giornaliera vigente del canone/tassa di occupazione del suolo pubblico: 0,28 euro/cent x mq.

Alla presente scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione e la circolazione pedonale e veicolare.

## SCHEDA FIERA 3

Fiera di San Lorenzo. Questa Fiera è esistente fin dal 1950 della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto.

- a) Tipologia del mercato: annuale
- b) Periodo di svolgimento: DAL 03 AGOSTO ALL'11 AGOSTO
- c) Ubicazione: VIA CANALNUOVO (Piazza antistante la Chiesa, tratto fino all'incrocio con Strada Prov.le 33 Ovest)
- d) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 80
- e) Totale posteggi: n. 2 di cui:
  - ⇒ n. 1 del settore merceologico alimentare;
  - ⇒ n. 1 del settore merceologico non alimentare.

**f) POSTEGGI ATTUALMENTE OCCUPATI:**

n. 1 per una superficie complessiva di mq. 40, utilizzato per la vendita di prodotti del settore alimentare.

**g) POSTEGGI DISPONIBILI: n. 1 (SETTORE NON ALIMENTARE)**

h) Orari:

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| ⇒ operazioni di vendita:     | dalle ore 20.00 alle ore 01.00 |
| ⇒ occupazione del posteggio: | dalle ore 19.00 alle ore 01.30 |
| ⇒ allestimento attrezzature: | dalle ore 19.00 alle ore 20.00 |
| ⇒ smontaggio attrezzature:   | dalle ore 01.00 alle ore 01.30 |
| ⇒ assegnazione ai precari:   | dalle ore 20.00 alle ore 20.30 |

i) Condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale: nessuna.

l) Tariffa giornaliera vigente del canone/tassa di occupazione del suolo pubblico: 0,28 euro/cent x mq.

Alla presente scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione e la circolazione pedonale e veicolare.

### **Parte III**

**Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato, nei posteggi isolati e nelle fiere**  
(documento allegato)

**COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA**  
Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO  
DEL COMMERCIO NEL MERCATO  
NEI POSTEGGI ISOLATI E NELLE FIERE**

*D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114  
L.R. 6 aprile 2001 n. 10  
D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902 e succ. mod. e integr.*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 07.06.2008

## **I N D I C E**

### **Capo I – OGGETTO E DEFINIZIONI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni

### **Capo II – NORMATIVA GENERALE**

- Art. 3 - Esercizio dell'attività
- Art. 4 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 5 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 6 - Obblighi e divieti per gli operatori

### **Capo III – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI**

- Art. 7 - Piano dei mercati
- Art. 8 - Autorizzazione con posteggio
- Art. 9 - Presenze dei titolari di posteggio
- Art. 10 - Graduatoria di mercato
- Art. 11 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 12 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 15 - Trasferimento dei mercati
- Art. 16 - Soppressione del mercato o di posteggi
- Art. 17 - Ampliamento dei posteggi
- Art. 18 - Posteggi liberi – Migliorie
- Art. 19 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 20 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari
- Art. 21 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

### **Capo IV - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE, AUTORIZZAZIONE TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI**

- Art. 22 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 23 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti
- Art. 23 bis - Revoca e decadenza dall'autorizzazione al commercio in forma itinerante
- Art. 23 ter - Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime
- Art. 24 - Produttori agricoli
- Art. 25 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 26 - Mercati straordinari

## **Capo V – FIERE**

Art. 27 - Piano delle fiere

Art. 28 - Trasferimento della fiera

Art. 29 - Domanda di partecipazione alle fiere come operatore precario

Art. 30 – Graduatoria degli operatori precari

Art. 31 - Concessione di autorizzazione decennale

Art. 32 - Presenze dei concessionari di posteggio

Art. 33 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

Art. 33 bis - Pubblicazione sul BUR dei posteggi liberi e loro successiva assegnazione

Art. 34 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

## **Capo VI – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Art. 35 - Applicabilità delle norme

Art. 36 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

Art. 37 - Canone/tassa per l'occupazione del posteggio

Art. 38 - Decadenza dalla concessione del posteggio

Art. 39 - Revoca della concessione del posteggio

Art. 40 - Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

## **Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 41 - Disposizioni transitorie

Art. 42 - Sanzioni



## **CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 (di seguito indicata come "legge regionale"), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dei criteri applicativi adottati con D.G.R. n. 1902 del 20.07.2001 secondo il testo coordinato con le successive modificazioni approvato con D.G.R. n. 2113 del 02.08.2005 (allegato B della D.G.R.).
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

### **Art. 2 Definizioni**

- l) Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
- a. per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b. per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
  - c. per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - d. per *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
  - e. per *presenze effettive* in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
  - f. per *presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
  - g. per *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - h. per *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
  - i. per *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - j. per *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
  - k. per *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
  - l. per *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
  - m. per *tipologia merceologica*: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
  - n. per *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
  - o. per *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare,

- occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- p. per *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  - q. per *ordinanza del Ministro della Sanità*: l'ordinanza di detto Ministero in data 03.04.2003;

## **CAPO II NORMATIVA GENERALE**

### **Art. 3 Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
  2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Non possono pertanto essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative per fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo (s.n.c.), in accomandita semplice (s.a.s.) e delle imprese familiari.
  3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
  4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Legislativo, le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo stesso.
  2. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del comune, l'attività di cui al comma 3 è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale di cui all'art. 16.

### **Art. 4 Indirizzi generali in materia di orari**

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
  - a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7,00 e le ore 22,00 );
  - b) per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima compresa tra le ore 6,00 e le ore 24,00;
  - c) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00
2. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. Gli orari di cui al comma 2 sono indicati anche nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato e fiera, di cui agli articoli 7 e 27. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
4. Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.

## **Art. 5**

### **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 03.04.2003.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dall'eventuale punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
  - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui all'art. 5 comma 1, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. E' ammessa però la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi, purché vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
  - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
  - b) prodotti di gastronomia cotti;
  - c) prodotti della pesca;
  - d) molluschi bivalvi vivi;
  - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
10. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.
11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
14. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria come previsto dall'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Circolare del Ministero della Sanità.
15. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4

dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

16. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.
17. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell' "industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

#### **Art. 6**

#### **Obblighi e divieti per gli operatori**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3 del D.lgs. 114/1998.
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
5. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
6. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
8. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
9. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
10. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
11. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
12. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

### **CAPO III**

#### **MERCATI E POSTEGGI ISOLATI**

#### **Art. 7**

#### **Piano dei mercati**

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
  - a) ubicazione e denominazione;
  - b) il periodo di svolgimento;
  - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
  - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;

- e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
  - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
  - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
  - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
  - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
  - j) la tariffa vigente del canone/tassa di occupazione del suolo pubblico.
3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e le circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
  4. Copia della scheda, della planimetria e del presente Regolamento viene consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

## **Art. 8**

### **Autorizzazione con posteggio**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti di mercato.
2. Per ottenere l'autorizzazione con posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R.
4. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
6. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri:
  - a. maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23 aprile 1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
  - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'Ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
  - c. ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
8. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
9. L'autorizzazione è rilasciata, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
10. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio
11. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25 aprile 2001), ogni

ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

12. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati sul BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

#### **Art. 9**

##### **Presenze dei titolari di posteggio**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 4, comma 4, la presenza al mercato da parte dell'operatore è facoltativa.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

#### **Art. 10**

##### **Graduatoria di mercato**

1. Per ogni mercato viene stilata e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

#### **Art. 11**

##### **Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. (cassato)
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La

decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.

7. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

#### **Art. 12**

##### **Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area**

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

#### **Art. 13**

##### **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
  - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
  - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

#### **Art. 14**

##### **Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio

dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza.

- b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
  - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
  3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

#### **Art. 15 Trasferimento dei mercati**

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

#### **Art. 16 Soppressione del mercato o di posteggi**

1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di una delle seguenti condizioni:
  - a) caduta sistematica della domanda;
  - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
  - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
  - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.

#### **Art. 17 Ampliamento dei posteggi**

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal



Consiglio Comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 16.

### **Art. 18 Posteggi liberi - Migliorie**

1. Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, l'Ufficio Commercio, per ogni posteggio da assegnare, comunica alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 8.
3. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite servizio postale, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del Responsabile del servizio competente che individua i posteggi liberi.
5. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

### **Art. 19 Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.
2. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
  - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) sede dell'azienda agricola;
  - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
  - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
  - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
  - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma 3. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
  - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
  - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.

7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 20.
10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
11. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

#### **Art. 20**

##### **Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata. Per partecipazione s'intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare.
4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
  - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
  - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)
5. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
6. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.
7. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25 aprile 2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
8. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

#### **Art. 21**

##### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

## **CAPO IV – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE, AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI**

### **Art. 22**

#### **Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
  - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
  - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
  - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale, entro trenta giorni, richiede al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa e provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo in carico l'intera posizione.

### **Art. 23**

#### **Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree adiacenti al mercato o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1.000, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
5. Presso l'ufficio commercio su aree pubbliche è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 4.
6. Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

### **Art. 23 - bis**

#### **Revoca e decadenza dall'autorizzazione al commercio in forma itinerante**

1. Per le autorizzazioni in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e quindi cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 223/1989 il Responsabile del Servizio provvede alla pronuncia di decadenza per mancanza

sopravvenuta dei requisiti di legge.

2. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui il titolare di autorizzazione sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
3. Nel caso di rilascio di autorizzazione al commercio in forma itinerante a operatori non ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA, il Responsabile del Servizio verifica, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, che sia iniziata l'attività, ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

### **Art. 23 - ter**

#### **Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero di titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. 114/1998 non possono essere ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori in numero inferiore a quelli già ammessi dall'autorità marittima competente prima dell'entrata in vigore della DGR 14 marzo 2003 n. 633 che ha disciplinato le modalità per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime.
3. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il Comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità fissato nel più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata per lo stesso settore merceologico per cui è richiesto il nulla osta. Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni/nullaosta afferenti l'area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla domanda, esclusi gli anni in cui l'operatore non abbia effettivamente esercitato l'attività cui era stato autorizzato. Il mancato esercizio dell'attività autorizzata per due anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze precedentemente effettuate. Con riferimento a ciascun periodo di validità del nulla osta/autorizzazione è onere dell'operatore dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività sul demanio marittimo mediante presentazione di idonea documentazione relativa alle merci ed alle attrezzature utilizzate per il commercio sulle aree demaniali marittime. A parità di presenze sull'area demaniale interessata, si considera come criterio di priorità nell'assegnazione del nulla osta l'anzianità di iscrizione al REA per il commercio su area pubblica con riferimento al settore merceologico per cui viene rilasciato il nulla osta. Il nulla osta ha validità per il solo periodo in esso indicato.
4. L'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando banchi mobili anche motorizzati o a trazione servo assistita nelle dimensioni massime determinate dal Comune competente per territorio. L'attività di vendita deve comunque esercitarsi in conformità a quanto prescritto dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 della l.r. n. 10/2001 per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
5. E' vietata la vendita di prodotti non compresi nel nulla osta. L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazione o pregiudizio per le attività balneari.
6. L'orario di vendita è fissato dal Comune nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 13 della l.r. n. 10/2001.
7. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime senza il prescritto nulla osta comunale è punito con le sanzioni previste all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114/98.

### **Art. 24**

#### **Produttori agricoli**

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti

che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di L. 80 milioni (EURO 41.316,55) per le ditte individuali e di L. 2 miliardi (EURO 1.032.913,8) per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.

3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al Comune in cui ha sede l'azienda agricola.

#### **Art. 25**

##### **Autorizzazioni temporanee**

1. In occasione di manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale per l'area interessata alla manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

#### **Art. 26**

##### **Mercati straordinari**

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto:
  - a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
  - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
  - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
3. La Giunta Comunale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta, sentite i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindi giorni prima della data prevista.
5. La presenza al mercato straordinario è facoltativa. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.

## **CAPO V FIERE**

### **Art. 27 Piano delle fiere**

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
  - a) ubicazione e denominazione;
  - b) il periodo di svolgimento;
  - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
  - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
  - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
  - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
  - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
  - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
  - k) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
  - i) la tariffa vigente del canone/tassa di occupazione del suolo pubblico.
3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione e la loro dislocazione. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.

### **Art. 28 Trasferimento della fiera**

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria della fiera.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

### **Art. 29 Domanda di partecipazione alle fiere come operatore precario**

1. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori già muniti di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:
  - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
  - d) presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
  - e) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.;
  - f) tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera.

3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

### **Art. 30 Graduatoria degli operatori precari**

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento della fiera.
2. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere già istituite valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
4. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.

### **Art. 31 Concessione di autorizzazione decennale**

1. Nelle fiere è previsto il rilascio dell'autorizzazione a partecipare e della contestuale concessione decennale del posteggio valevole per i giorni della fiera. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti di mercato. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.

3. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
4. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di volta presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.
5. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione di posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.

### **Art. 32**

#### **Presenze dei concessionari di posteggio**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

### **Art. 33**

#### **Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, dal personale incaricato agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la fiera entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.
2. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine e cioè scaduto il termine dei sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini.
3. In caso di contestualità di presentazione della domanda si considera:
  - a) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
  - b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

### **Art. 33 - bis**

#### **Pubblicazione sul BUR dei posteggi liberi e loro successiva assegnazione**

1. Qualora si rendano disponibili dei posteggi, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, il Responsabile del Servizio, per ogni posteggio da assegnare, comunica alla Regione per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, nonché la cadenza della fiera in cui è inserito.
2. Prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, provvede, a richiesta degli interessati e tenendo conto dell'anzianità di presenza nella fiera, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di un posteggio, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica. Per le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di migliorata si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente Regolamento.
3. Dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, gli operatori interessati possono presentare la domanda di assegnazione del posteggio al Comune. A tal fine, presso gli Uffici Comunali, è reperibile il fac simile dell'istanza.
4. Le domande devono essere inviate al Comune entro i termini stabiliti dalla Regione. Tali date costituiscono termini non derogabili e devono assolutamente essere rispettate; le domande inviate prima o dopo tali date sono dichiarate inammissibili. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del Comune. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di assegnazione o meno del posteggio, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento della fiera.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;



- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applica la disciplina prevista per i mercati in quanto compatibili.

#### **Art. 34**

#### **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede delle fiere. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale dei posteggi liberi da destinarsi ai produttori agricoli.
2. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
  - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) sede dell'azienda agricola;
  - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
  - e) numero presenze effettive nella fiera;
  - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
  - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
3. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro sessanta giorni dall'inizio della fiera.
4. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
5. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera;
  - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
  - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
6. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
7. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per l'edizione della fiera, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze effettive. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 34.
9. In una stessa fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
10. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

**CAPO VI**  
**CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

**Art. 35**  
**Applicabilità delle norme**

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati o fiere.

**Art. 36**  
**Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo**

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, entro novanta giorni dalla scadenza, comunichi il mancato rinnovo.
2. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. In caso di mancato rinnovo l'operatore non ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo. Nella comunicazione di cui al comma 2, il comune però può proporre l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il responsabile del servizio competente provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

**Art. 37**  
**Canone/ Tassa per l'occupazione del posteggio**

1. La tassa/canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con cadenza semestrale (30 giugno – 31 dicembre), salvo che avvenga tramite versamento al concessionario della riscossione.
2. Il pagamento del canone/tassa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Le tariffe vigenti per la concessione del suolo pubblico sono riportate nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere.

**Art. 38**  
**Decadenza dalla concessione del posteggio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 10.

**Art. 39**  
**Revoca della concessione del posteggio**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino

alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del servizio competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.

#### **Art. 40**

#### **Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone**

1. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

### **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 41**

#### **Disposizioni transitorie**

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 30.06.2003.

#### **Art. 42**

#### **Sanzioni**

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'articolo 23, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 8, 9, 10, 11 e 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00, di cui all'art. 29 comma 2 del decreto legislativo.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di Euro 51,00 ad un massimo di Euro 309,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.